|  |  |
| --- | --- |
|  | **Comune di Altidona**  **Provincia di Fermo** |

Area ………………….…..

|  |
| --- |
| Allegato 2 alla Determinazione n. … del …/…/2022 |
| **Oggetto**: PEF TARI 2022-2025 – Relazione di accompagnamento (capitoli 2 e 3 di competenza del Gestore della Tariffa e Rapporto con gli Utenti e dello spazzamento e lavaggio delle strade e del suolo pubblico) |

Indice

[Introduzione 1](#_Toc101866048)

[2. Descrizione dei servizi forniti 2](#_Toc101866049)

[2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti 2](#_Toc101866050)

[2.1.a Comuni serviti 2](#_Toc101866051)

[2.1.b Modalità di erogazione del servizio di Gestione della Tariffa e Rapporto con gli Utenti 2](#_Toc101866052)

[2.1.c Attività esterne 3](#_Toc101866053)

[2.2 Altre informazioni rilevanti 3](#_Toc101866054)

[3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario 5](#_Toc101866055)

[3.1 Dati tecnici e patrimoniali 5](#_Toc101866056)

[3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento 5](#_Toc101866057)

[3.1.2 Dati tecnici e di qualità 5](#_Toc101866058)

[3.1.3 Fonti di finanziamento 6](#_Toc101866059)

[3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 6](#_Toc101866060)

[3.2.1 Dati di conto economico 7](#_Toc101866061)

[3.2.2 Focus sugli altri ricavi 10](#_Toc101866062)

[3.2.3 Componenti di costo previsionali 10](#_Toc101866063)

[3.2.4 Investimenti 10](#_Toc101866064)

[3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale 10](#_Toc101866065)

## Introduzione

Con Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha disposto all'articolo 27.4:

"*Il PEF deve, altresì, includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall’Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:*

*• per ciascun 𝑎 = {2022,2023,2024,2025}, l’indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d’uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*

*• l’ammontare dei conguagli residui approvati dall’Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*

*• gli oneri relativi all’IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza*".

Successivamente con Determina 4 novembre 2021, 2/2021 - DRIF, la stessa Autorità ha emanato lo schema di relazione di accompagnamento composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell’Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell’attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l’intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025). Per quanto attiene al Comune di Altidona, l'ufficio … riveste il ruolo di Gestore della Tariffa e Rapporto con gli Utenti ed è quindi tenuto a compilare i capitoli 2 e 3 con i dati e le informazioni in proprio possesso.

Dal momento che l’Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della relazione e della sua trasmissione all’Autorità unitamente agli altri atti che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all’approvazione di competenza dell’Autorità, si procede alla redazione dei capitoli suddetti che saranno successivamente trasmessi per la loro integrazione all'interno della relazione unitaria.

# 2. Descrizione dei servizi forniti

## 2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

L’articolo 1 dell’Allegato A alla Delibera 363/2021 definisce il **servizio integrato di gestione** come *“il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l’attività di raccolta e trasporto; l’attività di trattamento e smaltimento; l’attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;”* e le **attività esterne****al ciclo integrato dei RU** come le *“attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell’Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare: raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane”.*

### 2.1.a Comuni serviti

Il soggetto estensore del presente capitolo, individuato come Ufficio Tributi, gestisce in economia il servizio di riscossione della tariffa e rapporto con gli utenti per il Comune di Altidona. Dall'anno 2020 non vi sono state acquisizioni né cessazione di Comuni serviti, nell'ambito di tale attività.

### 2.1.b Modalità di erogazione del servizio di Gestione della Tariffa e Rapporto con gli Utenti

L’Ufficio Tributi si occupa della riscossione del tributo relativo alla TARI, la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tra le principali competenze si possono evidenziare:

• Predisposizione di simulazioni tariffarie / elaborazione delle tariffe - Ditta Siel s.r.l.

• attività di sportello quale supporto ai contribuenti attraverso il ricevimento degli stessi per il ritiro delle denunce, cessazioni, variazioni; evasione di richieste varie, ritiro istanze per riduzioni/esenzioni/agevolazioni d'imposta; risposte a richieste di chiarimenti pervenute per posta o e-mail;

• servizio di bollettazione annuale per la riscossione diretta della tassa sui rifiuti con l'invio di circa n. 1.996 avvisi di pagamento

• acquisizioni dei pagamenti ordinari e di violazioni;

• verifica delle dichiarazioni presentate e gestione degli archivi comunali con i dati raccolti, con aggiornamento periodico attraverso caricamento a sistema delle variazioni;

• istruzione ed evasione delle pratiche di rimborso;

• contrasto all'evasione fiscale tramite attività di controllo ed individuazione delle sacche di evasione;

• emissione degli atti di liquidazione, accertamento, rettifica per omessi, parziali o tardivi versamenti ed omesse, infedeli o tardive dichiarazioni;

• trasmissione ad Agenzia delle Entrate - Riscossione per la riscossione coattiva, delle pratiche relative agli insoluti.

La gestione del rapporto con gli utenti, per quanto attiene la tariffazione del servizio, viene erogata mediante un servizio di sportello che osserva i seguenti orari: lunedì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 per un totale di 20 ore settimanali.

Lo sportello telefonico è attivo negli orari di lavoro dei dipendenti, per n. 36 ore settimanali.

L'emissione e spedizione degli avvisi di pagamento avviene a mezzo postalizzazione ed invio attraverso ditta specializzata con consegna tramite posta massiva ordinaria.

Le richieste ricevute dall’utenza vengono gestite ed evase in base alle vigenti disposizioni entro il termine di 30 giorni, in applicazione dell’art. 2 legge 241/1990.

Il funzionario responsabile del tributo è il Rag. Giampiero Fabi.

Per la predisposizione del PEF, il Comune di Altidona si avvale del supporto di un consulente esterno.

Il Comune non ha sostenuto nell’anno 2020 oneri relativi all’attività di campagne informative, di educazione ambientale né ha proceduto all'implementazione di specifiche misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

### 2.1.c Attività esterne

I costi illustrati nella presente relazione non sono riferiti ad alcuna attività esterna al perimetro gestionale, così come definita dall’Allegato A alla Deliberazione 363/2021.

## 2.2 Altre informazioni rilevanti

Il Comune di Altidona non si trova in situazione di squilibrio strutturale del bilancio.

Non si rilevano ricorsi pendenti in ambito di gestione del ciclo integrato che coinvolgano il Comune di NomeComune, nemmeno per quanto attiene a contenziosi relativi al rapporto tributario con i contribuenti TARI; non si evidenziano nemmeno sentenze rilevanti passate in giudicato sulle stesse materie, nell'ultimo biennio.

# 3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

## 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

In relazione ai servizi forniti dal Gestore Ufficio Tributi (Gestione della Tariffa e Rapporto con gli Utenti), con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non si rilevano variazioni attese relative al perimetro gestionale.

In relazione ad altri servizi, il cui costo è sostenuto dal Comune di Altidona, sebbene non afferenti all'ambito operativo dell'Ufficio Tributi, non si rilevano variazioni attese relative al perimetro gestionale.

Non si rende quindi necessaria la valorizzazione del coefficiente PG da parte dell'Ente Territorialmente Competente, né il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

In relazione ai servizi forniti dal Gestore Ufficio Tributi (Gestione della Tariffa e Rapporto con gli Utenti), con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non si rilevano variazioni attese delle caratteristiche del servizio che interessano le attività dallo stesso erogate.

In relazione ad altri servizi, il cui costo è sostenuto dal Comune di Altidona, sebbene non afferenti all'ambito operativo dell'Ufficio Tributi, non si rilevano variazioni attese relative alle caratteristiche qualitative del servizio.

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede l’introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità dall’Ente Territorialmente Competente in considerazione di quanto previsto nel Contratto di servizio contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, che saranno affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, che dovranno essere individuati sulla base del Contratto di servizio / Carta della Qualità del servizio vigenti. Alla data di compilazione della presente relazione, l’Ente Territorialmente Competente, attivo sul territorio, non ha fatto pervenire, al Comune scrivente, alcuna comunicazione in merito. Ad oggi quindi non si dispone di elementi sufficienti a determinare gli impatti in termini di attività e costi.

Non si rende quindi necessaria la valorizzazione del coefficiente QL da parte dell'Ente Territorialmente Competente, né il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI) o altri costi di natura previsionale (CQ).

In relazione all'esigenza di valorizzazione del coefficiente C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, occorre rilevare che:

- dal confronto tra rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi della disciplina normativa vigente fino all'anno 2020 e rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche a decorrere dall'anno 2021 non si riscontrano differenze tali da lasciar supporre un incremento/decremento di costi connesso alle maggiori/minori attività di raccolta e trasporto, trattamento e recupero/smaltimento;

- non sono state presentate richieste di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta entro i termini stabiliti dalla normativa.

Non si rende quindi necessaria la valorizzazione del coefficiente C116, né tantomeno la determinazione di costi di natura previsionale connessi alle introduzioni del D. Lgs. 116/2020.

### 3.1.3 Fonti di finanziamento

Non si rilevano, con riferimento al periodo 2022-2025 di competenza della presente relazione, operazioni finanziarie relative alla gestione della Tassa Rifiuti.

## 3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’ambito tariffario del Comune di Altidona e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. Tali dati sono imputati da ciascun gestore (ivi incluso il Comune che gestisce in economia la Gestione della Tariffa e il Rapporto con gli Utenti), per quanto di propria competenza, sulla base della disciplina contenuta nell’articolo 7, comma 2, del MTR-2, che dispone:

"*I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno 𝑎 = {2022,2023,2024,2025} per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*

*• per l’anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*

*• per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:*

*- con riferimento ai costi d’esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile;*

*- con riferimento ai costi d’investimento: i) per l’anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l’investimento realizzato nell’anno a rileva ai fini tariffari nell’anno (a+2).*

*In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell’anno (a-2)*".

Per quanto riguarda la valorizzazione delle voci relative all’IVA indetraibile, nel presente documento sono inserite le risultanze che attengono all’imposta calcolata sui costi sostenuti dal Comune. Per l’IVA indetraibile sui costi del Gestore si ritiene coerente inserire la stessa così come derivante dall’applicazione delle regole stabilite per l’identificazione dei costi efficienti dal MTR-2; pertanto si rinvia alla predisposizione del PEF unitario – che avverrà a cura dell’Ente Territorialmente Competente – l’inserimento di tale dato all’interno del tool.

**Richiamato l’art. 7.2 dell’allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, il Gestore scrivente ha provveduto alla compilazione del foglio “IN\_Bil\_Com\_21” replicando gli stessi importi già inseriti per l’anno 2020, con l’aggiunta della rivalutazione inflazionistica. La motivazione di questa scelta risiede nel fatto che, sebbene ARERA richieda i dati del preconsuntivo, essi non sono ancora nella disponibilità del Comune che si appresta ad approvarli entro il 30 aprile p.v.: pertanto, in assenza di ulteriori dati certi, il Comune sceglie di esporre gli ultimi effettivamente disponibili relativi, in questo caso, al bilancio 2020.**

### 3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo riportate nel presente PEF non vengono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore inteso come Comune di Altidona, dal momento che quelli rilevanti ai fini dell'applicazione del MTR-2 costituiscono componente abbondantemente minoritaria e sarebbe impensabile riportare nel presente paragrafo lo sviluppo complessivo dei costi presenti nel bilancio dell'ente.

Nelle successive tabelle sono tuttavia rappresentati i criteri e gli eventuali driver utilizzati per l’allocazione dei dati alle pertinenti componenti di costo variabile e fisso di cui al MTR-2.

Per quanto concerne i costi connessi alle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti, il Comune non sostiene costi diversi da quelli riconosciuti al gestore affidatario Rieco S.p.A.; per questo motivo di seguito non sono state valorizzate le voci riferite alle sigle CRT, CRD, CTR e CTS di cui alla Deliberazione ARERA 363/2021.

Dal momento che non si rilevano crediti inesigibili stralciati dal rendiconto 2020, la quota di costo a titolo di Costi Comuni Diversi (CCD) è pari a 0,00 €.

***Costi di spazzamento e lavaggio delle strade e del suolo pubblico (CSL)***



***Costi amministrativi, riscossione e contenzioso (CARC)***

Rientrano in tale voce i costi operativi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);

- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;

- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;

- promozione di campagne ambientali;

- prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

I costi efficienti desunti da fonti contabili obbligatorie sono i seguenti:



***Accantonamenti (ACC)***

La valorizzazione della componente 𝐴𝑐𝑐𝑎 a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avviene considerando:

• gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;

• gli accantonamenti relativi ai crediti;

• eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;

• altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie.

All’articolo 16.2 dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA prevede che la valorizzazione degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avvenga considerando gli accantonamenti relativi ai crediti: nel caso di TARI tributo la componente Acc non può eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011. Nel caso specifico del Comune di Altidona, si ritiene di procedere alla valorizzazione del FCDE come di seguito illustrato:



***Costi per il funzionamento dell’Ente Territorialmente Competente, di ARERA e altri oneri locali (COal)***

Il Comune di Altidona non ha sostenuto nell’anno 2020 l’onere relativo al contributo sul funzionamento dell’Ente Territorialmente Competente, né di ARERA.

***Costi attribuibili alle attività capitalizzate***

Non sono presenti costi attribuibili ad attività capitalizzate, fatta eccezione per gli ammortamenti. Tali importi, calcolati in inventario secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, non sono stati presi in considerazione, ma è stato applicato quanto previsto nel MTR-2 Titolo IV – Costi d’uso del capitale.

***Rendicontazione dei costi operativi incentivanti***

Non sono presenti costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale).

***Rendicontazione degli scostamenti già presenti in precedenti Piani Finanziari connessi alla situazione emergenziale da Covid-19***

Non sono rilevabili scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, in quanto il Comune non ha mai valorizzato nei precedenti Piani Finanziari le componenti 𝑅𝐶𝑁𝐷𝑇𝑉, 𝐶𝑂V𝑇𝑉𝑒𝑥p, 𝐶𝑂V𝑇F𝑒𝑥p, 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑉𝑒𝑥𝑝.

***Detrazioni (art. 1.4 Determinazione 2/2021)***

Per quanto concerne i proventi ammessi a riconoscimento tariffario a scomputo dei costi individuati, occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 4 della Determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 che prevede espressamente quanto segue:

“*Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:*

*a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*

*b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*

*c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*

*d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente*”.

Per l’anno 2020 è valorizzata la posta relativa al contributo MIUR pari ad **€ 1.469,00 (come evincibile dalle tabelle ministeriali).**

### 3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Il Comune di Altidona, nell’anno 2020 ha percepito il corrispettivo CONAI indirettamente: l’importo è infatti transitato dalla Società affidataria che lo ha poi riversato parzialmente al Comune; il provento è stato quindi inserito dal Gestore preposto all'attività di avvio a riciclaggio di una o più frazioni differenziate, direttamente all’interno del proprio Piano Finanziario. Non è stato invece percepito alcun ricavo derivante dalla vendita di materiale ed energia a soggetti diversi.

### 3.2.3 Componenti di costo previsionali

In continuità con quanto indicato sopra ai paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non si rileva la necessità di valorizzare le componenti di costo previsionale.

### 3.2.4 Investimenti

Per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2022-2025 l'Ufficio Tributi non presenta alcun fabbisogno di investimenti.

### 3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Le componenti relative ai costi di capitale sono state elaborate seguendo la metodologia prevista dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del MTR-2. In particolare, i costi d'uso del capitale 𝐶𝐾𝑎, sono determinati dalla seguente formula:

𝐶𝐾𝑎 = 𝐴𝑚𝑚𝑎 + 𝐴𝑐𝑐𝑎 + 𝑅𝑎 + 𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎

dove:

* 𝐴𝑚𝑚𝑎 è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni;
* 𝐴𝑐𝑐𝑎 è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario;
* 𝑅𝑎 è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
* 𝑅𝐿𝐼𝐶,𝑎 è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato.

**Ammortamenti**

Il costo riconosciuto quale componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni è pari al valore minimo tra:

* (CI-FA)\*dfl
* (CI\*dfl)/VU

dove *CI* rappresenta il valore di prima iscrizione in inventario, *FA* è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell'anno *a-2*, *dfl* è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, e *VU* rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespite. *VU* e *dfl* sono definiti rispettivamente ai commi 15.2/15.3 del MTR-2 e all'art. 1.2 Deliberazione ARERA 459/2021.

Il riferimento a partire dal quale è stato calcolato il fondo di ammortamento è il dato desumibile dall’inventario al 31/12/2017. Gli aggiornamenti del fondo di ammortamento nelle annualità successive sono stati determinati a partire da tale valore, incrementandolo con le quote di ammortamento riconosciute ai fini tariffari (come indicato nella FAQ 5.3 pubblicata sul sito ARERA in data 12/6/2020).

Il valore così determinato, per l'anno 2022, è pari ad euro 1.387.

**Remunerazione del capitale**

La remunerazione del capitale investito netto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti è calcolata come:

𝑅𝑎 = (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑎 ∗ 𝐶𝐼𝑁𝑎)

con 𝐶𝐼𝑁𝑎 = 𝑀𝑎𝑥 {(𝐼𝑀𝑁𝑎 + 𝐶𝐶𝑁𝑎 − 𝑃𝑅𝑎); 0}

𝐼𝑀𝑁𝑎 = Σ (𝐶𝐼 – 𝐹𝐴)\*dfl

𝐶𝐶𝑁𝑎 = (90/365∗𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖𝑎−2 – 60/365∗𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑎−2)\*(1,001)\*(1,002)[[1]](#footnote-1)

e dove:

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑎 è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato (6,3%). Agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017, si applica una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (time lag) pari all’1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l’anno di realizzazione degli investimenti (a-2) e l’anno di riconoscimento tariffario (a).

𝐶𝐼𝑁𝑎 è il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori

𝐼𝑀𝑁𝑎 sono le immobilizzazioni nette

𝐶𝐶𝑁𝑎 è la quota a compensazione del capitale circolante netto

𝑃𝑅𝑎 è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio; in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi.

*IMN*

Il valore delle immobilizzazioni IMN, funzionale al calcolo dei costi sopra indicati, è stato definito come da art. 13 del MTR-2 considerando tutti i cespiti di proprietà dell’ente in esercizio al 31 dicembre 2020 per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono considerati sia i cespiti specifici, desumibili dalla classificazione riportata all'articolo 15.2 del MTR-2, sia i cespiti comuni quali ad esempio sistemi informativi, telecontrollo, autoveicoli.

Questa grandezza viene utilizzata nelle formule della determinazione degli ammortamenti (𝐴𝑚𝑚) e nella determinazione della remunerazione del capitale (𝑅).

Il valore complessivo delle immobilizzazioni (IMNa) è quindi determinato dalla sommatoria dei valori residui (valore di iscrizione – fondo ammortamento) di ogni singolo cespite, ognuno dei quali rettificato dal deflatore in base all’anno di acquisizione e da eventuali contributi in conto capitale.

Il valore così determinato, per l'anno 2022, è pari ad euro 49.877.

*CCN*

La quota di compensazione del capitale circolante netto, relativamente al ciclo integrato dei rifiuti, prende in considerazione la differenza tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni ed i costi per materie prime e servizi. In considerazione del fatto che il Comune non realizza tale attività, la componente è azzerata.

*PR*

Non sono presenti nello stato patrimoniale al 31/12/2020 poste rettificative di cui c all’art. 14.4 Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif.

*CIN e R*

Il capitale investito netto risulta pertanto costituito dalle sole immobilizzazioni:

IMN (49.877) + CCN (0) – PR (0) = 49.877

La remunerazione del capitale investito netto sarà quindi:

[WACC (6,3%) \* CIN (49.877)] + [1% \* IMN post 2017 (0,00)] = 3.256

**Remunerazione delle immobilizzazioni in corso**

Il Comune non detiene all'interno del proprio patrimonio immobilizzazioni in corso destinate alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti.

**COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK)**

Il costo d’uso del capitale, per l'anno 2022, è determinato dalla somma delle grandezze sopra riportate:

AMM (1.387) + ACC (36.287) + R (3.256) + RLIC (0,00) = 40.929

1. I tassi di inflazione dello 0,1% e 0,2% sono relativi all’anno 2022. Per gli anni successivi è considerato il solo valore dello 0,2%. In sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, essendo rinviata la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati da ARERA ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025. [↑](#footnote-ref-1)